

ri arabi o ebrei, la cui testimonianza, alterata forse dalla loro fantasia, ci porterebbe a pensare, senza dubbio erroneamente, che Roma era ancora il centro del Mediterraneo, con i suoi splendidi monumenti. È difficile pensare che ciò possa corrispondere alla realtà. Questi viaggiatori che provengono da altri mondi e da altre culture, ci descrivono in dettaglio i palazzi e le mura, l'immensità della struttura urbana di Roma con 365 palazzi e 365 strade, cosa che probabilmente esistette solo nell'immaginazione di quegli scrittori viaggiatori, dispostissimi a stupire i propri lettori. Al contrario, nell'animo di un europeo colto e letterato come Alcuino da York⁴⁴, la situazione di Roma risveglia solo un'immensa tristezza per qualcosa di irrimediabilmente perso: *Roma caput mundi, mundi decus, aurea Roma nunc remanet tantum saeva ruina tibi.*

ANNA BOTTIGLIERI

Professore Associato di Istituzioni di Diritto Romano
presso l'Università degli Studi di Salerno
E-mail: abottiglieri1@alice.it

⁴⁴ Alcuino da York, nato intorno al 735, si reca a Roma nel 781.

LA TUTELA DEI BENI ARTISTICI E DEL DECORO URBANO

Jerome Carcopino, che ci ha lasciato un incomparabile affresco della vita quotidiana di Roma all'apogeo dell'impero, sottolinea come la fisionomia materiale della Roma imperiale sia caratterizzata da forti contrasti. «Da una parte la cifra elevata della sua popolazione, così come la grandiosità architettonica e la bellezza marmorea dei suoi edifici pubblici, l'accomunano alle grandi metropoli dell'Occidente contemporaneo; dall'altra l'ammassamento, a cui essa condannava le moltitudini, su un terreno ineuguale e su un'area ristretta dalla natura e dagli uomini; lo strozzamento delle stradine aggrovigliate; la scarsità dei servizi; i pericolosi ingombri della circolazione, l'avvicinano a quei borghi medioevali descritti dai cronisti, di cui certe città musulmane hanno conservato, fino ai nostri giorni, l'aspetto pittoresco a volte seducente a volte sordido, le irregolarità imprevedibili e il brulicame anarchico»¹. Certamente i problemi di tutela urba-

¹J. CARCOPINO, *La vita quotidiana a Roma all'apogeo dell'impero*, trad it., Bari, 1993, 9.

nistica e ambientale nell'epoca imperiale dovettero essere numerosi. La questione per la quale risultano maggiori interventi normativi è, per i motivi che illustreremo, quella relativa alla protezione dei monumenti antichi.

Nel codice teodosiano sono presenti numerose costituzioni le quali documentano che nel corso del IV e V secolo d.C. la tutela dei monumenti di architettura antica era costantemente regolamentata dagli imperatori². Si potrebbe pensare che, essendo questo un periodo di decadenza ed essendo la popolazione, ormai imbarbarita, poco sensibile nei confronti delle glorie artistiche e architettoniche del passato, era necessario che l'autorità statale intervenisse per sanzionare le attività volte a deturpare le bellezze delle città³. Ma riteniamo

²Il primo titolo del XV libro del Codice teodosiano è in questo senso particolarmente significativo.

³ *La Notitia Dignitatum* (ed. O. SEECK, Berlin, 1876), che, come si sa, risale all'inizio del V secolo, ci ragguaglia circa la nuova gerarchia preposta al controllo degli edifici pubblici di Roma, sotto il diretto controllo e vigilanza del *praefectus urbis*. Al posto di due *curatores operum publicorum* dell'epoca di Augusto, troviamo un *curator operum maximorum*, che aveva il compito di sorvegliare i grandi monumenti, come il Colosseo, il Foro, il Circo Massimo, mentre di edifici di minore importanza si occupava un *curator operum publicorum*. Collaboravano con questi funzionari un *curator statua-*

autorizzeranno una tale demolizione, mentre pene corporali sono previste per gli autori materiali degli scempi. In questo periodo le pene sono differenziate a seconda della estrazione sociale dei colpevoli; in questo caso sono previste sanzioni in danaro per le persone di rango elevato, pene corporali per i più umili⁴². In questa novella di Maiorano appare come un male senza rimedio la incuria e la degradazione urbanistica. Con il venir meno della cura per la città, la vecchia *adfectio civica* di un tempo, il logoramento e l'erosione topografica andarono di male in peggio. Non sappiamo nulla della proporzione che questa rovina potè raggiungere. Come afferma il Murga, gli unici che potrebbero dirci qualcosa, le fonti letterarie e gli abitanti della oscura Roma longobarda, tacciono, probabilmente perché non si sentivano neppure impressionati da una degenerazione totale che riguardava ormai anche le loro menti⁴³. Nel VIII secolo una mano sconosciuta, l'Anonimo di Einsiedeln, ancora scriveva con ammirazione dei monumenti di Roma. Nel secoli X e XI, le grandi costruzioni distrutte o convertite in fortificazioni, provocavano ancora ammirazione in certi viaggiato-

⁴² Per chi deturperà i monumenti è previsto il taglio delle mani.

⁴³ J. L. MURGA, *Una constitution de Mayorano*, cit., 620.

quale l'imperatore contempla e cerca di evitare la lenta e triste distruzione che subiscono gli edifici dell'urbe, con la conseguente degradazione del paesaggio cittadino, *aedes publicas in quibus omnis Romanae civitatis consistit ornatus...*, conseguenza del comportamento colpevole della stessa amministrazione pubblica, *suggestione plectenda urbana officii*. Rilevante è il problema che si presenta all'imperatore nel confrontarsi con una situazione di deterioramento urbano che per le sue caratteristiche si pone in un certo modo come una distruzione legale. Effettivamente, secondo quanto dice il legislatore, la *dissipatio* o mutilazione della preziosa struttura architettonica di Roma, *speciosa constructio antiquarum aedium*, appare come il risultato di una serie di misure amministrative. Compiendo tutte le formalità previste, attraverso le corrispondenti licenze concesse dagli uffici municipali, si è arrivati a spogliare i ricchi edifici storici e i monumenti pubblici più celebri di tutti gli elementi nobili: marmi, colonne, pietre scolpite, ecc., con la più assoluta irresponsabilità e con i più vari pretesti. L'imperatore, allora, ordina che tutti gli edifici, eretti dagli antichi, come templi o altri monumenti costruiti per uso o per piacere pubblico, non possono essere demoliti e prevede una sanzione pecuniaria per i funzionari che

che il discorso sia un pò più complesso, dal momento che è documentato in questo ambito anche per un'epoca più risalente l'intervento normativo dell'imperatore. E proprio dalle disposizioni più antiche prenderemo le mosse per tracciare un *excursus* sulla legislazione imperiale in tema di salvaguardia dei beni artistici ed architettonici e del decoro urbano.

Già alla fine della repubblica, sono attestate una serie di disposizioni normative che sanzionavano i proprietari che lasciassero edifici cittadini in uno stato di incuria e obbligavano i proprietari degli edifici prospicienti una strada a partecipare alle spese di manutenzione della stessa e a riparare i marciapiedi⁴.

rum, per la tutela delle statue, e un *tribunus rerum nitentium*, addetto al controllo del patrimonio artistico della capitale, conservato nei musei o facente parte degli edifici pubblici. M. DE DOMINICIS, *Quelques remarques sur le bâtiment public à Rome dans les dispositions normative du bas empire*, in *AARC*, Perugia, 1975, 121 ss., con argomenti convincenti, pone la riorganizzazione burocratica della *cura urbis*, ricordata dalla *Notitia Dignitatum*, ai primi decenni del IV secolo.

⁴Si tratta della *lex Iulia Municipalis* o *Tabula Heraclensis* del 45 a.C., *FIRA*, I n. 13. Vd. soprattutto ll. 20-55, che affida agli edili il compito di controllare che i proprietari di case osservino le prescrizioni della presente legge. L. HOMO, *Roma imperiale e l'urbanesimo*

A partire da questa epoca, è attestata una normativa univoca nei municipi in tema di demolizione e ricostruzione degli edifici. Ricordiamo la *lex Municipii Tarentini*⁵, la *lex colonia Genetivae Iuliae s. Ursonensis*⁶, la *lex Municipii Malacitani*⁷, la *lex Irnitana*⁸, tutte leggi municipali che, con poche ed insignificanti varianti, stabilivano il divieto per i *municipes* di *detegere*, *demoliri*, *disturbare* (scoperchiare, radere al suolo, apportare modifiche rilevanti) a meno che non si fossero impegnati a ricostruire in modo

nell'antichità, trad. it., Milano, 1976, 361 ss.; L. SOLDORO, *Studi sull'abbandono degli immobili nel diritto romano*, Napoli, 1989, 342.

⁵ *FIRA*, I, n. 18 par. 4, soprattutto ll. 27-38, in cui si fa divieto al proprietario di togliere il tetto, demolire o danneggiare l'edificio, a meno che questi non si impegnasse a ricostruire l'edificio con le adeguate opere di restauro. Vd. P. GARNSEY, *L'investimento immobiliare urbano, La proprietà a Roma*, a cura di M. I. Finley, Roma-Bari, 1980, 149 ss.

⁶ *FIRA*, I, n. 21, par. 75, sulla stessa linea della *lex Municipii Tarentini*, con l'obbligo per i proprietari di dare garanzie, in caso di demolizioni, di un'adeguata ricostruzione.

⁷ *FIRA*, I, n. 24, par. 62, *Ne quis aedificia, quae restituta | turus non erit, destruat*.

⁸ Interessante soprattutto il par. 62. V. J. GONZALEZ, *The lex Irnitana: a New Copy of the Flavian Municipal Law*, in *JRS*, LXXVI, 1986, 147 ss.; F. LAMBERTI, *'Tabulae Irnitanae'*, Napoli, 1993, 86 ss.

ri. Idcirco generali lege sancimus cuncta aedificia quae in templis aliisque monumentis a veteribus condita propter usum vel amoenitatem publicam subreperunt, ita a nullo destrui atque contingi, ut iudex, qui hoc fieri statuerit, quinquaginta librarum auri in latione feriat; adparitores vero atque numerarios, qui iubenti obtemperaverint et sua nequiquam suggestione restiterint, fustuario supplicio subditos manuum quoque amissione truncandos, per quas servanda veterum monumenta temerentur. Ex his quoque locis, quae sibi competitorum hactenus vindicavit revocanda subreptio, nihil iubemus auferri: quae ad ius publicum nihilominus redeuntia ablatarum rerum volumus reformatione reparari, submota in posterum licentia competendi. Si quid sane aut propter publicam alterius operis constructionem aut propter desperatum reparationis usum necessaria consideratione deponendum est, hoc apud amplissimum venerandi senatus ordinem congruis instructionibus praecipimus adlegari et, cum ex deliberato fieri oportere censuerit, ad mansuetudinis nostrae conscientiam referatur, ut, quod reparari nullo modo viderimus posse, in alterius operis nihilominus publici transferri iubeamus ornatum, Aemiliane p(arens) k(arissime) a(tque) a(mantissime). Quapropter inlustris magnitudo tua saluberrimam sanctionem propositis divulgabit edictis, ut, quae pro utilitate urbis aeternae provide constituta sunt, famulatu congruo et devotione serventur. Un'attenta analisi del provvedimento è in J. L. MURGA, *Una constitution de Mayorano en defensa del patrimonio artistico de Roma*, in *AHDE*, 1980, 587 ss. Vd. anche dello stesso autore, *Especulation y venta de material artistico procedente de edificios publicos en la legislación Romana*, in *Libro-Homenaje a Ramón M. Roca Sastre*, I, Madrid, 1976, 153 ss.; *El espolio y deterioro de los edificios publicos el la legislación post-constantiniana*, in *AARC*, Perugia, 1979, 241 ss. Cfr. M. DE DOMINICIS, *Quelques rémarques sur le bâtiment public à Rome*, cit., 136.

zionari imperiali a cominciare la costruzione di un nuovo edificio senza l'autorizzazione imperiale e ordina di non asportare da vecchi edifici nessun ornamento di bronzo, marmo o qualsiasi altro materiale, prevedendo una ammenda in caso di trasgressione.

La lotta degli imperatori per conservare i monumenti di Roma dura fino alla caduta dell'impero d'Occidente (476). Infatti è solo di qualche anno prima l'ultima legge che attesta l'interesse degli imperatori per la conservazione del patrimonio architettonico e artistico di Roma. Si tratta di una costituzione di Maiorano, indirizzata nel 458 al prefetto della città di Roma⁴¹. È una lunga novella, nella

tur civitatis, eripere vel alio transferre sine iussu tuae sublimitatis audeat. etenim si quis contra fecerit, tribus libris auri multabitur.

⁴¹ Nov. Maior. 4: *Nobis r(em) p(ublicam) moderantibus volumus emendari, quod iam dudum ad decolorandam urbis venerabilis faciem detestabamur admitti. Aedes si quidem publicas, in quibus omnis Romanae civitatis consistit ornatu, passim dirui plectenda urbani officii suggestione manifestum est. Dum necessaria publico operi saxa finguntur, antiquarum aedium dissipatur speciosa constructio et ut parvum aliquid reparetur, magna diruuntur. Hinc iam occasio nascitur, ut etiam unusquisque privatum aedificium construens per gratiam iudicum in urbe positorum praesumere de publicis locis necessaria et transferre non dubitet, cum haec, quae ad splendorem urbium pertinent, adfectione civica debeant etiam sub reparatione serva-*

non peggiore o con l'approvazione del senato; la pena prevista per il trasgressore era una sanzione pecuniaria. Dal momento che queste norme tendevano a che il proprietario non deturpasse il paesaggio e quindi non danneggiasse la comunità, la tutela urbanistica si attuava mediante l'*actio popularis*, con la quale chiunque poteva esercitare il diritto di accusa⁹.

I testi che ora prenderemo in esame si inquadrano in un ambito più ampio, cioè non limitato solo alla realtà municipale, ma testimoniano l'esistenza di una vera e propria attività speculativa sugli edifici, e il tentativo della relativa repressione, estesa a tutta l'Italia. A tale proposito, molto interessante è un'epigrafe, rinvenuta ad Ercolano, negli scavi, intorno al 1600, appartenuta alla famiglia di Matteo di Capua, principe della Riccia, distrutta o perduta in circostanze ignote. Per fortuna dell'epigrafe furono fatte diverse copie¹⁰. Questa

⁹ Cfr. F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane. Le 'actiones populares'*, Napoli, 1958; J. DANILOVIC, *Observations sur les 'actiones populares'*, in *Studi in onore di G. Grosso*, VI, Torino, 1974, 13 ss.; A. DI PORTO, *Interdetti popolari e 'res in usu publico'*, in *Studi in onore di G. Provera*, Torino, 1994, 481 ss.; L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Las acciones populares*, in *Homenaje J.L. Murga*, Madrid, 1994, 739 ss.

¹⁰ FIR4, I, n. 45, *Senatusconsulta de aedificiis non diruendis*. Le copie su cui si sono basate le moderne edizioni cri-

iscrizione contiene due *senatusconsulta* in tema di demolizioni di edifici che possono essere considerate «le due decisioni di base (almeno fino all'età dei Severi) delle autorità romane sul tema»¹¹.

tiche sono tre e presentano tra loro qualche discordanza. Esso sono J. C. CAPACCIO, *Antiquitatum et historiarum Neapolitarum libri duo*, Neapoli, 1607, II, 9, 464; R. REINESIUS, *Syntagma inscriptionum antiquarum*, Lipsiae et Francufurti, 1682, 475 ss.; T. MOMMSEN, *Epigraphische Analecta, Berichte über die Verhandlungen der königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Kl. 4*, 1852, 272 ss. = *CIL. X. 158*.

¹¹ Così F. PROCCHI, *Si quis negotiandi causa emisset quod aedificium...? Prime considerazioni su intenti negoziali e 'speculazione edilizia' nel principato*, in *Labeo*, XLVII, 2002, 2. Ma cfr. M. SARGENTI, *La disciplina urbanistica a Roma nella normativa tardo-repubblicana ed imperiale. La città antica come fatto di cultura*, in *Atti del convegno Como-Bellagio 1979*, Como, 1983, 265 ss.; ID., *Due Senatusconsulta. Politica edilizia nel primo secolo dell'impero e tecnica normativa*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, V, Milano 1984, 639 ss.; J. M. RAINER, *Zur Senatusconsultum Hosidianum*, in *TR*, LV, 1987, 31 ss.; ID., *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht*, Gratz, 1987, 284 ss.; ID., *Zu den Abbruchbestimmung in den Stadtrechten*, in *ZSS*, CVIII, 1991, 327 ss.; A. MAFFI, *Dal SC. 'Hosidianum' al SC. 'Volusianum': un caso di interpolazione creativa in materia di regolamenti edilizi?*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. Filippo Gallo*, I, Napoli 1997, 561 ss.

Per l'argomento che ci interessa, molto importanti sono due costituzioni di Onorio del 395³⁹, con le quali l'imperatore esprime una grande preoccupazione che le città e i borghi cadano in rovina a causa dell'età. Ma probabilmente tale preoccupazione persiste, se qualche anno dopo, nel 398, lo stesso imperatore ritorna sull'argomento con una nuova costituzione⁴⁰, con la quale diffida i fun-

tionibus, non redivivis de publico saxis, non marmorum frustis spoliatarum aedium deformatione convulsis.

³⁹ Impp. Arcadius et Honorius AA. Eusebio comiti sacrarum largitionum. CTh. 15.1.32: *Ne splendidissimae urbes vel oppida vetustate labantur, de redivivis fundorum iuris rei publicae tertiam partem reparationi publicorum moenium et thermarum subustioni deputamus* e Impp. Arcadius et Honorius AA. Caesario praefecto pretorio. CTh. 15.1.33: *Omnes provinciarum rectores litteris moneantur, ut sciant ordines adque incolae urbium singularum muros vel novos debere facere vel firmiter veteres renovare, scilicet hoc pacto impendiis ordinandis, ut adscriptio currat pro viribus singulorum, deinde scribantur pro aestimatione futuri operis territoria civium, ne plus poscatur aliquid quam necessitas imperaverit neve minus, ne instans impediatur effectus. oportet namque per singula iuga certa quaeque distribui, ut par cunctis praebendorum sumptuum necessitas imponatur.*

⁴⁰ Impp. Arcadius et Honorius AA. Theodoro praefecto pretorio. CTh. 15.1.37 pr.: *Nemo iudicum in id temeritatis erumpat, ut inconsulta pietate nostra novi aliquid operis existimet inchoandum vel ex diversis operibus aeramen aut marmora vel quamlibet speciem, quae fuisse in usu vel ornatu probabi-*

particolare nel 376 viene ribadito con una nuova costituzione l'obbligo per i funzionari imperiali di attendere al miglioramento dello stato degli edifici antichi evitando in ogni modo la demolizione degli stessi³⁸.

hibet aliquid novi operis adripere, priusquam ea, quae victa senio fatiscerent, repararent. quae nunc etiam credidimus repetenda; Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mameratinum praefectum pretorio. CTh.15.1.16: Censura tua hanc indicibus licentiam penitus amputabit, ne aliquid novellum adgrediantur opus veterum illustrium fabricarum reparatione neglecta. in eo sane larga ac benigna his licentia tribuetur, ut ornamenta urbium ac decora marmorum, quae in aliquo senium temporis sentiunt, ad speciem pristinam et usum congruae utilitatis instaurent. ceterum nihil auspicari quemquam novi operis patieris exceptis stabulorum fabricis, quae ex usu publico, si ita res tulerit, non prohibemus institui; Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Valentinianum consularem Piceni. CTh. 15.1.17: Si quid sinceritas tua his urbibus, quibus praeest, putaverit deferendum, instaurare antiquum opus rectius poterit quam novum inchoare. sane si quid reparationi alicuius operis postulandum erit, non in pecunia, sed in ipsis speciebus postulare te par est. si loca aliqua indigent novis stabulis aut horreis, videris exaedificare etiam, si emolumenta publica adverteris postulare.

³⁸ Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. ad Senatum. CTh. 15.1.19: *Post alia: nemo praefectorum urbis aliorumve iudicum, quos potestas in excelso locat, opus aliquod novum in urbe Roma incluta moliat, sed excolendis veteribus intendat animum. novum quodque opus qui volet in urbe moliri, sua pecunia, suis operibus absolvat, non contractis veteribus emolumentis, non effossis nobilium operum substruc-*

Il primo testo è noto come *Senatusconsultum Hosidianum*¹²:

Cn. Hosidio Geta, L. Vagellio cos.

X k. Octobr. SC.

Cum providentia optumi principis tectis quoque urbis nostrae et totius Italiae aeternitati prospexerit, quibus

ipse non solum praecepto augustissimo sed etiam exemplo

suo prodesset, conueniret[ue] felicitati saeculi instantis

pro portione publicorum operum etiam privatorum custodi[a],

deberentque apstinere se omnes cruentissimo genere

negotiationis, ne[que] inimicissimam pace faciem inducere

ruinis domum uillarumque, placere: si quis negotiandi causa

emisset quod aedificium, ut diruendo plus adquiretquam

quanti emisset, tum duplam pecuniam, qua mer-

¹² E. VOLTERRA, 'Senatus consulta', in ID., *Scritti giuridici*, V, Napoli, 1993, p. 256, lo data tra il 44 e il 56 d. C. e ritiene probabile che sia dell'anno 48 d.C., F. PROCCHI, 'Si quis negotiandi causa emisset quod aedificium...', cit., 2, seguendo M. SARGENTI, *Due Senato-consulti. Politica edilizia*, cit., 640 s., ritiene più plausibile datarlo al 44-45 d.C.

catus eam rem

esset, in aerarium inferri, utiq(ue) de eo nihilo minus ad senatum

referretur. Cumque aequae non oportere[t] malo exemplo uendere quam

emer[e, u]t uenditores quoque coercerentur, qui scientes dolo malo

[co]ntra hanc senatus uoluntatem uendidissent, placere: tales

uenditiones inritas fieri. Ceterum testari senatum, domini[s nihil]

constitui, qui rerum suarum possessores futuri aliquas [partes]

earum mutauerint, dum non negotiationis causa id factum [sit].

Censuere. In senatu fuerunt CCCLXXXIII.

Questo *senatusconsultum* fu emanato durante il principato di Claudio, tra il 44 e il 47 d.C. e sanciva la nullità della vendita degli immobili, sia urbani che rustici, nel caso in cui l'edificio fosse stato venduto a persona che avesse l'intento di riutilizzare i materiali di costruzione, alienandoli ad un prezzo superiore al prezzo di acquisto dell'intero edificio. Nel caso di violazione della norma, all'acquirente veniva comminata una sanzione pecuniaria pari al doppio del prezzo di acquisto. Sono state varie le ipotesi avanzate per giustificare

numero di costituzioni che si occupano della conservazione dei beni artistici e architettonici delle città³⁴. Nel 357 si prescrive il divieto di asportare gli ornamenti da una città per trasferirli ad un'altra³⁵. Nel 364 si stabilisce che piuttosto che costruire edifici nuovi, si devono restaurare quelli antichi caduti in rovina³⁶. Nel 365 la stessa prescrizione è ripetuta in altre costituzioni indirizzate a funzionari di varie parti dell'impero³⁷. Negli anni successivi, in

³⁴ Sul problema del divieto di distruzione degli edifici artistici delle *metropoles vel splendidissimae civitates* vd. J. L. MURGA, *Delito e infracción urbanística en las constituciones bajoimperiales*, in *RIDA*, XXVI, 1979, 307 ss. Per la legislazione di Valentiniano I sul tema, vd. A. BALDINI, *Su alcune costituzioni di Valentiniano I 'De operibus publicis' (364-365 d.C.)*, in *SDHI*, XLV, 1979, 568 ss.

³⁵ Imp. Constantinus A. ad Favianum proconsulem Africae. CTh. 15.1.1: *Nemo propriis ornamentis esse priuandas existimet civitates: fas si quidem non est acceptum a ueteribus decus perdere civitatem ueluti ad urbis alterius moenia transferendum.*

³⁶ Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Symmachum praefectum Urbi. CTh. 15.1.11: *Intra urbem romam aeternam nullus iudicum novum opus informet, quotiens serenitatis nostrae arbitria cessabunt. ea tamen instaurandi, quae iam deformibus ruinis intercidisse dicuntur, uersis licentiam damus.*

³⁷ Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Dracontium. CTh. 15.1.15: *Lex sancientibus nobis rogata est, quae indices omnes et rectores provinciarum edicto suo adque auctoritate co-*

era luogo di passeggiata, dove si andava per svago e per ammirare le statue, non fosse chiuso, come gli altri templi pagani; le statue dovevano essere apprezzate non da un punto di vista religioso, ma per il loro valore artistico. Nel 399 Onorio prescrive che siano conservati intatti i *publicorum operum ornamenta*, sanzionando l'invalidità di tutti i documenti che autorizzano la demolizione di monumenti³³.

Nel I titolo del libro XV del Codice teodosiano, *de operibus publicis*, troviamo un gran

munem, in qua simulacra feruntur posita artis pretio quam divinitate metienda iugiter patere publici consilii auctoritate decernimus neque huic rei obreptivum officere sinimus oraculum. Ut conventu urbis et frequenti coetu videatur, experientia tua omni votorum celebritate servata auctoritate nostri ita patere templum permittat oraculi, ne illic prohibitorum usus sacrificiorum huius occasione aditus permixtus esse credatur.

³³ Imp. Arcadius et Honorius AA. Macrobio vicario Hispaniarum et Procliano vicario quinque provinciarum. CTh. 16.10.15: *Sicut sacrificia prohibemus, ita volumus publicorum operum ornamenta servari. Ac ne sibi aliqua auctoritate blandiantur, qui ea conantur evertere, si quod rescriptum, si qua lex forte praetenditur. Erutae huiusmodi chartae ex eorum manibus ad nostram scientiam referantur, si illicitis eversiones aut suo aut alieno nomine potuerint demonstrare, quas oblatas ad nos mitti decernimus. Qui vero talibus cursum praebuerint, binae auri libras inferre cogantur.* Questa costituzione, con poche e insignificanti varianti è in C. 1.11.3.

tale provvedimento. La tesi maggioritaria¹³ lo giustifica, inquadrandolo nel periodo di crisi dell'economia italica che si verificò nella prima metà del I secolo d.C. e ritiene che il senatoconsulto avrebbe avuto lo scopo di evitare la distruzione delle fattorie e il conseguente abbandono dei terreni agricoli. Non riteniamo di poter aderire a tale teoria, perché non ci sembra coerente con il tenore letterale del testo, che parla inequivocabilmente di immobili urbani¹⁴. Né ci sembra convincente l'ipotesi avanzata più recentemente dal Procchi, il quale afferma che tali disposizioni miravano a colpire un nuovo genere di speculatori, quelli che compravano vecchi edifici per riutilizzare i materiali di costruzione come detriti di mattoni o di marmo, fino a scorgere «nell'uso

¹³ F. G. DE PACHTERE, *Les Campi Macri et le sénatus-consulte Hosidien*, in *Mélanges Cagnat*, 1912, 169. V. SCARANO USSANI, *Le forme del privilegio. 'Beneficia' e 'privilegia' tra Cesare e gli Antonini*, Napoli, 1992, 141 nt. 4, il quale ritiene che il senatoconsulto avrebbe avuto lo scopo di proibire la distruzione delle fattorie e la conseguente trasformazione del terreno agricolo in pascolo, per evitare che i campi si spopolassero.

¹⁴ Il testo parla di *tectis quoque urbis nostrae et totius Italiae aeternitati*. Così F. PROCCHI, *La tutela urbanistica: un problema non nuovo. Considerazioni a margine del SC. 'Hosidianum'*, in *Scritti in onore di A. Cristiani*, Torino, 2001, 651 ss.

dell'*opus coementicium* il vero *ubi consistam* della speculazione sui materiali fittili»¹⁵.

Non ritenendo accettabili tali spiegazioni, ci sembra opportuno esaminare meglio il provvedimento. Esso detta regole precise per la condotta che debbono tenere i soggetti impegnati nella compravendita edilizia: *deberent se apstinere cruentissimo genere negotiationis*. Da questa frase deduciamo che si impone una limitazione alla libertà del proprietario di vendere, dovendosi egli preoccupare di quale uso l'acquirente farà del bene. E nello stesso tempo si limita il diritto reale assoluto del proprietario in nome di esigenze di utilità pubblica. È palese e incontestabile che dal testo risulta l'attenzione dell'autorità verso il mantenimento dello splendore degli edifici di Roma e di tutta l'Italia.

L'importanza del senatoconsulto Osidiano è sottolineata dal commento del giurista Paolo¹⁶: «Vi è un senatoconsulto che vieta di

¹⁵ F. PROCCHI, *La tutela urbanistica: un problema non nuovo*, cit., 668.

¹⁶ Paul. 54 ad ed. D. 18.1.52: *Senatus censuit, ne quis domum villamve dirueret, quo plus sibi acquireretur neve quis negotiandi causa eorum quid emeret venderetve: poena in eum, qui adversus senatus consultum fecisset, constituta est, ut duplum eius quanti emisset in aerarium inferre cogeretur, in eum vero, qui vendidisset, ut irrita fieret venditio. Plane si mihi pre-*

nio «si potevano vedere persone sui battelli o su carretti che restituivano le colonne agli dei che avevano spogliato»³⁰. Lo spoglio dei templi e dei monumenti funerari effettuati per motivi ideologici o religiosi è un argomento troppo vasto per poter essere approfondito in questa sede. Ci preme sottolineare che nel periodo tardo imperiale, gli imperatori si rendono conto del grave danno che, con motivazioni ideologiche, che spesso ne nascondono altre, si sta apportando al *decus urbium* e intervengono con provvedimenti normativi, volti ad arginare tale fenomeno³¹. È il caso di Teodosio I, il quale nel 382 d.C. con una costituzione³² stabilisce che il tempio di Edessa, che

³⁰ Or. 18.126. Per la ricostruzione dei templi pagani in quell'epoca, vd. J. J. ARCE, *Reconstrucciones de templos paganos en epoca del emperador Juliano (361-363 d.C.)*, in *Rivista storica dell'antichità*, V, 1975, 201 ss. e C. BUENACASA PEREZ, *La decadencia y cristianización de los templos paganos a lo largo de la antigüedad tardia (313-423)*, in *Polis*, IX, 1997-1998, 25 ss.

³¹ C. KUNDEREWICZ, *La protection des monuments dans le Code Théodosien*, in *Studi in onore di E. Volterra*, IV, 1971, 137 ss.; R. LIZZI TESTA, *Paganesimo politico e politica edilizia: la 'cura Urbis' nella tarda antichità*, in *AARC*, XIII, 2001, 671 ss.

³² Imppp. Gratianus et Valentinianus et Theodosius AAA. Palladio duci Osdroenae. CTh. 16.10.8: *Aedem olim frequentiae dedicatam coetui et iam populo quoque com-*

Come documenta Libanio²⁷, per abbellire la nuova capitale dell'impero, l'imperatore Costantino tolse dai templi i tetti dorati, le porte di bronzo, le statue e gli altri ornamenti. Dice Girolamo²⁸ *Constantinopolis dedicatur paene omnium urbium nuditate*. Lo spoglio continua con il regno dei figli di Costantino²⁹.

Ma già con Giuliano si ebbe una inversione di tendenza: Libanio osserva con soddisfazione che le pietre lavorate e le colonne, tolte dai templi e vendute durante il regno di Costanzo dovevano essere restituiti per la ricostruzione dei santuari demoliti e dice Liba-

²⁷ *Or.* 30.6-8.

²⁸ *Chron.* 181.

²⁹ Si può far risalire al regno di Costanzo l'inizio delle distruzioni e delle spoliazioni selvagge dei templi. Marco, vescovo di Aretusa in Siria fece distruggere un santuario e fece costruire al suo posto una chiesa: vd. *Greg. Naz. or.* 4.88; *Theodoret. hist. eccl.* 3. 3; cfr. *Sozomen. hist. eccl.* 5. 10, che però fa risalire l'episodio al regno di Costantino. Il vescovo ariano di Alessandria, Giorgio di Cappadocia, spinse il duce d'Egitto, Artemio, ad inviare soldati nel Serapeo per saccheggiare le decorazioni. Questo vescovo fu particolarmente feroce con i pagani, tanto che, quando salì al trono Giuliano, fu incarcerato e poi ucciso: vd. *Socrat. hist. eccl.* 3.18.1 e *Amm. Marc.* 22.11.2. R. KLEIN, *Distruzione dei templi nella tarda antichità. Un problema politico, culturale e sociale*, in *AARC*, Napoli, 1995, 127 ss.

demolire un edificio, sia in città che in campagna per venderne separatamente il terreno ed i materiali, onde ricavarne un guadagno maggiore che vendendo l'edificio nel suo complesso. Vieta inoltre che si faccia oggetto di transazioni commerciali dei materiali usati per un immobile. La pena per coloro che contravvengono a questo senatoconsulto è, per l'acquirente, la condanna ad un'ammenda pari al doppio del prezzo di acquisto, e, per il venditore, la dichiarazione di nullità della vendita stessa. Non vi è dubbio che in questo caso, l'acquirente che deve pagare l'ammenda del doppio possa chiedere al venditore il rimborso della somma versata. Si è sottoposti alle pene previste da questo senatoconsulto, non solo nel caso di una vendita di edifici di propria proprietà, sia in città che in campagna, ma anche se sia stata venduta una casa appartenente ad altri».

Questa interpretazione del senatoconsulto riceve, a mio avviso, conferma dall'altro sena-

tium solveris, cum tu duplum aerario debeas, repetes a me: quod a mea parte irrita facta est venditio. Nec solum huic senatus consulto locus erit, si quis suam villam vel domum, sed et si alienam vendiderit. G. MAY, *Les Senatusconsultes Hosidien et Volusien*, in *RHD*, XIV, 1935, 1ss.; D. DAUBE, *Three Notes on Digest 18.1. Conclusion of Sale*, in *Law Quarterly review*, LXXIII, 1957, 391 ss.

toconsulto contenuto nell'epigrafe che stiamo esaminando, il cosiddetto *senatusconsultum Volusianum*, del 56 d.C.¹⁷.

Leggiamo il testo:

[Q]Volusio, P. Cornelio cos. Vi non Mart. SC.

Quod. Q. Volusius, P. Cornelius uerba fecerunt de postulatione necessari[orum]

Alliatoriae Celsil[l]ae, q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) (i)ta (c)ensuerunt:

Cum SC., quod factum est Hosidio Geta et L. Vagellio cos., clarissimis uiris, ante d[iem X.]k.

Oct. auctore diuo Claudio, cautum esset, ne quis domum uillamve dirueret, qu[o plus]

sibi adquireret, neue quis negotiandi causa eorum quid emeret uenderetue,

poenaq(ue) in emptorem, qui aduersus id SC. fecisset, constituta esset, [ut]

qui quid emisset duplum eius quanti emisset in aerarium inferre cogere

tur et eius qui uendidisset inrita fieret uenditio, de iis autem, qui rerum

suarum possessores futuri aliquas partes earum mutassent, dummodo

non negotiationis causa mutassent, nihil esset nouatum; et necessari

Alliatoriae Celsil[l]ae, uxoris Atilii Luperi or-

¹⁷ Per la datazione vd. E. VOLTERRA, 'Senatus consulta', cit., 266, che confonde questo senatoconsulto con quello ricordato in Mod. 8 reg. D. 48.7.6.

tadini. Ma tale attività è ostacolata da alcune circostanze sfavorevoli: manca la manodopera specializzata, soprattutto architetti e artigiani qualificati, e vi è difficoltà di approvvigionarsi di materiali pregiati, come pietre lavorate e marmo²⁵. Per cui molto spesso ci si rivolge ai monumenti di architettura antica non con uno sguardo di ammirazione, ma con occhi rapaci, valutando quali pezzi possono essere asportati per costruire monumenti nuovi. Non dimentichiamo che vi erano anche motivi religiosi a spingere verso la distruzione dei monumenti, e che ad essere colpiti da questa furia devastatrice, furono soprattutto i templi pagani²⁶.

²⁵ Imp. Constantinus A. ad Felicem. CTh. 13.4.1: *Architectis quam plurimis opus est; sed quia non sunt, sublimitas tua in provinciis Africanis ad hoc studium eos impellat, qui ad annos ferme duodevinti nati liberales litteras degustaverint. Quibus ut hoc gratum sit, tam ipsos quam eorum parentes ab his, quae personis iniungi solent, volumus esse immunes ipsisque qui discente salarium competens statui.* Per un'approfondita analisi della situazione, vd. A. H. M. JONES, *Il tramonto del mondo antico*, trad. it., Bari, 1972, 532.

²⁶ Costantino ordinò la demolizione di numerosi templi, come quello di Asclepio ad Aigai in Cilicia e di Afrodite a Apheka e Heliopolis in Fenicia, per colpire manifestazioni marginali o devianti del paganesimo. Su questo argomento vd. L. DE GIOVANNI, *Costantino e il mondo pagano. Studi di politica e legislazione*, Napoli, 1977, 78 ss.

che era valido sia a Roma che nelle province²².

Nel tardo impero abbiamo numerose costituzioni che testimoniano l'interesse degli imperatori al mantenimento del *decus urbium*²³, anzi è questo un periodo caratterizzato da una «frénésie de construction»²⁴ che investe gli imperatori, i funzionari imperiali e i privati cit-

qualche notizia dal brano di Ulpiano dedicato ai legati nulli. Vd. J. L. MURGA, *El senado consulto Aciliano: 'ea quae iuncta sunt legari non possunt'*, in BIDR, LXXIX, 1976, 155 ss.; ID., *El edificio como unidad en la jurisprudencia romana y en la Lex*, Sevilla, 1986, 32 ss.

²² Cfr. anche il commento di Paolo nel IV libro delle *Sentenze* Paul. 4 *sent. D.* 32.1.21.2: *Columnis aedium vel tignis per fideicommissum relictis ea tantummodo amplissimus ordo praestari voluit nulla aestimationis facta mentione, quae sine domus iniuria auferri possunt*. Quando si lasciano in eredità per fedecommesso le colonne e le travi di una casa, il Senato ha stabilito che l'erede non sia obbligato a rifonderne il valore, ma a consegnare solamente quelle colonne e travi, che possono essere tolte all'edificio senza distruggerlo.

²³ L'espressione è utilizzata da Ulpiano in D. 39.1.20.9-10: *Deinde ait praetor: 'Quem in locum nuntiatum est, ne quid operis novi fieret, qua de re agitur, si de ea re satisdatum est, quod eius cautum sit aut per te stat, quo minus satisdatur: quo minus illi in eo loco opus facere liceat, vim fieri veto'. Hoc interdictum prohibitorium est, ne quis prohibeat facere volentem eum qui satisdedit: etenim pertinet ad decus urbium aedificia non derelinqui*.

²⁴ P. PETIT, *Libanius et la vie municipale à Antioche au IV siècle après J.C.*, Paris, 1955, 315, n.4.

natissimi uiri, exposuis

sent huic ordini, patrem eius Alliatorium Celsum emisse fundos cum aedificis in

regione Mutensi, qui uocarentur campi Macri, in quibus locis mercatus a[g]i supe-

rioribus solitus esset temporibus, iam per aliquod annos desisset haberi, eaque

aedificia longa uetustate dilaberentur neque refecta usui essent futura, quia neque

habitaret in iis quisquam nec uellet in deserta [a]c ruentia commigrare: ne quid

fraudi multae poena[ue] esset Celsil[us]ae, si ea aedificia, de quibus in hoc ordine actum

esset, aut demolita fuissent, aut ea condi[c]ione siue per se siue cum agris uendi-

disset, aut emptori sine fraude sua ea destruere tollereque liceret;

in futurum autem admonendos ceteros esse, ut abstinerent se a tam foedo genere negotiation[is],

hoc precipue saeculo, quo excitari noua et ornari uniuersa, quibus felicitas orbis terra-

rum splenderet, magis conueniret, quam ruinis aedificiorum ullam partem deform[ari]

Italiae et adhuc retinere priorum temporum [incuriam quae uniuersa affecisset],

ita ut diceretur senectute ac tum[ulo iam rem Romanam perire].

Censuere. In senatu [fuerunt...]

Il senatoconsulto è emanato in risposta

alla richiesta dei consoli, che sono latori della domanda di autorizzazione alla demolizione dei parenti di Alliatoria Celsilla, proprietaria di vecchi edifici in rovina situati in una località denominata *Campi Macri*, località che un tempo era sede di un mercato, ma che poi era stata abbandonata ed ora era disabitata. La prima considerazione da fare è che in questo caso ci troviamo in una situazione diversa da quella contemplata dal senatoconsulto esaminato prima. Alliatoria Celsilla non vuole vendere ad altri che poi demoliranno, ma è interessata in prima persona alla demolizione. Il senato concede l'autorizzazione richiesta, anche se con alcune limitazioni. Il proprietario deve valutare se è conveniente procedere ad un'opera di restauro o se, essendo ormai l'edificio troppo vecchio (*longa vetustate*), è più conveniente demolirlo, dal momento che non vale la pena di investire danaro in una costosa opera di restauro (*quia neque habitaret in iis quisquam nec uellet in deserta ac ruentia commigrare*). Senza addentrarci in altre considerazioni, che pure sarebbe interessante fare circa gli intenti negoziali che si accompagnano alla compravendita e alla demolizione¹⁸, vogliamo sottolinea-

¹⁸ Per questo argomento vd. le acute osservazioni di F. PROCCHI, 'Si quis negotiandi causa emisset quod aedificium...', cit., 9 s.

re come anche da questo senatoconsulto emerga la ferma intenzione degli organi statali di salvaguardare il patrimonio abitativo della città, che potrà essere dismesso solo se non si può in alcun modo recuperare l'edificio. Il divieto di demolire a scopo di lucro e di sottrarre elementi decorativi (*marmora detrabere*) viene ribadito da Vespasiano con un provvedimento che conosciamo attraverso una costituzione di Alessandro Severo¹⁹. Successivamente, Adriano vietò che fossero demoliti edifici allo scopo di asportare materiali decorativi e trasportarli in altre città per decorarne gli edifici²⁰ e vietò inoltre i legati di ornamenti decorativi e di materiali che facevano parte di case, come stabilito dal senatoconsulto Aciliano²¹,

¹⁹ Imp. Alexander A. Diogeni. C. 8.10.2: *Negotiandi causa aedificia demoliri et marmora detrabere edicto divi Vespasiani et senatus consulto vetitum est. Ceterum de alia domo in aliam transferre quaedam licere exceptum est: sed nec dominis ita transferre licet, ut integris aedificiis depositis publicus deformetur adspectus*. Per la politica edilizia e la cura urbis del periodo severiano, vd. F. NASTI, *L'attività normativa di Severo Alessandro. Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli, 2006, 160 ss., part. 194.

²⁰ SHA. *vita Hadr.* 18.2 *Constituit inter cetera, ut in nulla civitate domus aliqua trasferendae ad aliam urbem ullius materiae causa dirueretur*.

²¹ Cfr. Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.1.41. Non conosciamo il testo del senatoconsulto Aciliano, ne abbiamo solo